



## ORDINANZA n° 7 del 14/04/2022

**Oggetto: Soggetto affetto da deficit di G6PD (favismo), nel comune di Cortona - Divieto assoluto di coltivazione di fave e favino sulle aree limitrofe al plesso scolastico frequentato, sito in località Sodo.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO** che:

- a Settembre 2021 è stata presentata all'Ufficio Servizi Scolastici richiesta di menù personalizzato per un soggetto affetto da "favismo", istanza acquisita dal protocollo comunale in data 21/09/2021 con prot.30836;
- in data 18/03/2022 il padre del soggetto ha comunicato verbalmente, sia all'Ufficio Ambiente del comune che alla Polizia Municipale, che nell'area circostante alla sua abitazione sono state seminate piante di fave dal vicinato;

**RICHIAMATA** la richiesta del 18/03/2022 prot.9105 di parere all'Azienda Usl Toscana Sud Est, Dipartimento della Prevenzione Valdichiana Aretina Nutrizione e Sicurezza degli alimenti, con riferimento ai seguenti pareri del Ministero della Salute:

- del 16/07/2008, Direzione Generale Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione;
- n.9 del 19/11/2012, Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare;

#### **PRESO ATTO:**

- del parere USL del 31/03/2022 prot. 10427;
- della richiesta presa in carico dal protocollo comunale il 13/04/2022 con numero 11887, da parte del genitore del soggetto interessato, relativamente alla prioritaria necessità di tutelare l'area circostante il plesso scolastico frequentato dal figlio;

**PREMESSO** che il favismo è un difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi e che il contatto con fave e piselli e/o inalazione dei loro pollini potrebbe causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

**RITENUTO** quindi, che:

- la coltura di fave nell'immediata prossimità delle zone più frequentate dal soggetto interessato potrebbe costituire occasione di nocimento, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica potrebbe avere anche conseguenze letali;
- la libera iniziativa dei privati possa e debba essere ristretta per motivi di interesse generale e, dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;
- si debba intervenire **in via del tutto cautelativa** a tutela della persona affetta da favismo;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art.13 della Legge n.833/1978;

### ORDINA

- 1) **Il divieto assoluto di coltivazione di fave e favino** nell'area delimitata dal raggio di 100 metri dal plesso scolastico sito in località Sodo;
- 2) Che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca dell'Ordinanza in oggetto;
- 3) Che i proprietari/conduttori dei fondi/orti che si trovino nell'area sopra specificata, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione, compresi quelli ad uso ornamentale, entro il termine di 10 giorni dalla data di esecutività della presente Ordinanza;
- 4) Che la vendita di fave fresche negli esercizi commerciali in sede fissa, nelle aree pubbliche autorizzate, in forma itinerante e non, nella porzione di territorio soggetta all'Ordinanza, sia consentita purché i prodotti siano confezionati in sacchetti opportunamente sigillati.

In caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza il trasgressore sarà punito ai sensi dell'articolo n°7/Bis del Decreto Legislativo n°267 del 18.8.2000 ed eventuali ulteriori sanzioni previste per legge.

La Polizia Municipale è tenuta al controllo di quanto ordinato.

Il presente atto è:

- notificato all'interessato attraverso il personale appartenente al Comune di Cortona;
- pubblicato nel sito istituzionale del comune;
- trasmesso a:
  - Comando Polizia Municipale Cortona;
  - Azienda Usl Toscana Sud Est, Dipartimento della Prevenzione Valdichiana Aretina.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

